

L.R. 21/2019, art. 34 quinquies

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2024, n. 1809

LR 21/2019, art 34 quinquies, comma 2. esercizio del controllo analogo sulla fondazione 'scuola di formazione del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - Compa fvg'.

- Art. 1 (Controllo analogo)
- Art. 2 (Attività di nomina)
- Art. 3 (Attività di indirizzo)
- Art. 4 (Attività di controllo)
- Art. 5 (Controllo sull'attività)
- Art. 6 (Attività di vigilanza)

Art. 1
(Controllo analogo)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione denominata "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG" (in seguito "Fondazione"), alla quale partecipa, come fondatore, secondo le modalità dell'*in house providing*.

2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione ed è esercitato nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di *in house providing*.

3. La Direzione centrale che cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti relativi al controllo analogo della Fondazione è la Direzione centrale competente in materia di Autonomie locali, che procederà acquisendo i pareri vincolanti della Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali sugli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 e della Direzione centrale competente in materia di personale regionale sugli atti di cui alle lettere e) ed i) del medesimo comma.

4. La Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo ai sensi del comma 3 si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali nelle attività connesse alle materie di loro competenza, ai fini del corretto ed efficace svolgimento delle attività di controllo analogo.

5. Le strutture regionali che hanno disposto specifici affidamenti a favore della Fondazione, in quanto responsabili della relativa gestione amministrativa e contabile, collaborano con la Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo, fornendo tutti i dati, le informazioni e la documentazione dalla stessa richiesti.

Art. 2
(Attività di nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Presidente della Regione secondo quanto disposto dall'art. 34 *quater*, comma 2, della legge regionale 21/2019. Con il medesimo decreto, il Presidente della Regione provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei nominativi individuati dalla Regione.

2. In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1.

Art. 3
(Attività di indirizzo)

1. La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici, che costituiscono, per la stessa, linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza.

2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. È riservata alla Regione la facoltà di impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.

Art. 4
(Attività di controllo)

1. La Regione esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti della Fondazione:

- a) bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
- b) Programma annuale delle attività, con proiezione pluriennale;
- c) atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;
- d) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- e) atti relativi alla dotazione organica;
- f) contratti di consulenza non già previsti negli atti programmatori;
- g) modifiche dello statuto;
- h) scioglimento della Fondazione;
- i) regolamento interno in materia di reclutamento del personale.

2. La Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere alla Fondazione l'invio di ulteriori atti rispetto a quelli previsti dal comma 1, da sottoporre a controllo.

3. L'approvazione preventiva degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), g) h) ed i) è di competenza della Giunta regionale. L'approvazione preventiva degli atti di cui al comma 1, lettere c) e f) è di competenza della Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo.

4. Il controllo ha per oggetto la regolarità giuridica e formale degli atti, nonché la loro corrispondenza agli eventuali indirizzi e direttive specificatamente impartiti dalla Regione, ai sensi dell'art. 34 *quinquies*, comma 3, della legge regionale 21/2019.

5. Ai fini del controllo da parte della Regione, la Fondazione invia gli atti di cui al comma 1, prima della loro adozione, alla Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo, che cura i conseguenti adempimenti e la relativa istruttoria, avvalendosi, ove lo ritenga necessario, del supporto tecnico delle altre strutture regionali competenti per materia.

6. L'approvazione degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata al parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di partecipazioni.

7. L'approvazione degli atti di cui al comma 1, lettera e) ed i), è subordinata al parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di personale regionale.

8. Le Direzioni centrali chiamate a rilasciare il proprio parere ai sensi dei commi 6 e 7 si esprimono entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta della Direzione centrale che cura l'istruttoria.

9. La Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo, qualora, per ragioni derivanti dalla complessità dell'atto, ritenga necessaria la partecipazione di una o più delle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo ai sensi dell'art. 1, può prevedere che l'approvazione del singolo atto avvenga con il concerto delle stesse.

10. La Regione approva gli atti di cui al comma 1 nel termine più breve possibile, al fine di consentire che le attività della Fondazione vengano svolte regolarmente. Alla Fondazione possono essere richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero modifiche o integrazioni.

11. L'adozione degli atti di cui al comma 1 da parte della Fondazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Regione. In ogni caso la Fondazione è autorizzata ad approvare e dare esecuzione agli atti di cui al comma 1 lettere c) e f) una volta trascorsi 45 giorni dalla loro trasmissione, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego.

12. La Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo provvede, ove previsto dalla normativa vigente, alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alla trasmissione degli stessi alla Fondazione, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 5

(Controllo sull'attività)

1. La Regione esercita il controllo sull'attività della Fondazione al fine di indirizzarla verso il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica.

2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto dalla Direzione centrale competente in materia di Autonomie locali, attraverso la verifica della permanenza del rispetto da parte della Fondazione dei parametri di economicità, celerità e di perseguimento degli interessi strategici, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione di cui all'art. 34 *ter* della legge regionale 21/2019 e successive modifiche.

Art. 6
(Attività di vigilanza)

1. La Fondazione trasmette annualmente alla Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività alla stessa affidate dalle strutture regionali competenti, nonché le ulteriori informazioni previste dalla Convenzione di cui all'art. 34 *ter* della legge regionale 21/2019.

2. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale e dalle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di cui all'art. 1, comma 3.

3. Con provvedimento motivato, la Regione, anche su richiesta della Direzione centrale competente all'esercizio del controllo analogo, può disporre ispezioni e verifiche nei confronti della Fondazione.